



ORDINANZA N° 53/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Approvazione - REGOLAMENTO PER IL RILASCIO TESSERINO BACKGROUND CHECK – che disciplina la procedura sperimentale per il rilascio del tesserino per l'accesso agli impianti portuali che ricadono all'interno dei porti di competenza dell'ADSP dei Mari Tirreno meridionale e Ionio - PNSM Rev.1 – Parte IV – Parte IV – Background check –
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** la nota DEM1/1729 del 29/10/2004 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna, esplicativa sul riparto delle competenze istituzionali tra le Autorità Marittime e le Autorità Portuali, in particolare per quanto concerne la disciplina degli accessi e dei permessi di accesso in porto;
- RITENUTA** condivisibile la formulazione giuridica espressa dalla Direzione Generale predetta, in ordine all'attribuzione alle Autorità Portuali (ora Autorità di Sistema Portuale), nei porti ove istituite, della competenza riguardo la disciplina degli accessi e di permessi di ingresso in porto oltre alla localizzazione delle aree destinate al transito, al parcheggio ed alla sosta dei veicoli, nonché l'apposizione e la manutenzione della relativa segnaletica;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- TENUTO CONTO** che l'International Maritime Organization (IMO), ha introdotto ed in vigore dal 01 luglio 2004, il nuovo Codice International Ship and Port Facility Security (ISPS) come emendamento alla Convenzione SOLAS 74, che prevede l'adozione di misure di sicurezza per le navi e i porti, sia per prevenire atti terroristici che per affrontare situazioni di emergenza;
- VISTO** il Regolamento UE 725/2004 del Parlamento e del Consiglio emanato in data 31 marzo 2004 ai fini di una interpretazione armonizzata della normativa Solas predetta e successive integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 06/11/2007 n. 203, di attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;
- VISTI** i vigenti Piani di Sicurezza dei Porti (Port Facility Security Plan – in sigla PFSP), redatti in applicazione degli articoli 8 e 12 del citato D.Lgs. 6 novembre 2007, n.203, approvati dalle Prefetture competenti per territorio;
- VISTO** il Programma Nazionale di Sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) edizione dicembre 2021 – Rev. 1, come approvato con D.M. n. 287 del 20.09.2022 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ed in particolare, i paragrafi 4.2 e 4.3, che regola la disciplina dei c.d. controlli di "Background check" cui devono essere sottoposte tutte le persone che accedono agli impianti portuali - come individuati nei singoli PFSP - soggetti alla normativa internazionale di sicurezza dei trasporti marittimi e che stabilmente svolgono un'attività professionale all'interno della port facility o a bordo delle navi.;
- VISTA** la Circolare titolo Security n. 52/2022 del 30.12.2022 "PNSM Rev. 1 – Parte IV – Background check" con al quale il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Sicurezza della Navigazione Marittima – 3° Ufficio ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina del c.d. background check cui devono essere sottoposte tutte le persone che accedono agli impianti portuali;
- VISTA** l'Ordinanza N° 8/2023/ADSP-MTMI in data 06/04/2023 recante l'approvazione del REGOLAMENTO PER IL RILASCIO TESSERINO BACKGROUND CHECK - PNSM Rev.1 – Parte IV – Background check – e l'obbligo per chiunque di osservare e far osservare il superiore Regolamento per l'accesso agli impianti portuali che ricadono all'interno dei porti di competenza dell'ADSP dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;

- PRESO ATTO** che la LEONARDO S.p.A. ha predisposto, su incarico di questa ADSP, una piattaforma digitale mediante la quale avviene sia l'interoperabilità tra le amministrazioni/comandi a cui sono demandati i controlli documentali e dei precedenti penali e, soprattutto, il rilascio del tesserino di background check subordinato all'esito positivo delle verifiche;
- TENUTO CONTO** che, alla luce della surriferita procedura occorre adeguare il vigente **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO TESSERINO BACKGROUND CHECK - PNSM Rev.1 – Parte IV – Background check**;
- VISTI** i Regolamenti che disciplinano gli accessi negli ambiti portuali dei porti di competenza dell'amministrazione;
- CONSIDERATA** la necessità di implementare nelle Port Facilities ricadenti nei porti di competenza dell'ADSP le misure del c.d. background check cui devono essere sottoposte tutte le persone che accedono agli impianti portuali;
- VISTO** l'art. 8, comma 3, lett. r) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i., in forza del quale il Presidente dell'AdSP esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla L. 84/94 e s.m.i. agli altri organi dell'Autorità di sistema portuale;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, a far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, il rilascio del tesserino "BACKGROUND CHECK", per l'accesso agli impianti portuali che ricadono all'interno dei porti di competenza dell'ADSP dei Mari Tirreno meridionale e Ionio è disciplinato nei limiti delle norme in essa contenute e del Regolamento ad essa allegato.

ORDINA

1. È abrogata l'Ordinanza n. 08/2023 ADSP MTMI in data 06/04/2023, per i motivi di cui in premessa.
2. È approvato il nuovo **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO TESSERINO BACKGROUND CHECK** – che disciplina la procedura sperimentale per il rilascio del tesserino per l'accesso agli impianti portuali che ricadono all'interno dei porti di competenza dell'ADSP dei Mari Tirreno meridionale e Ionio - PNSM Rev.1 – Parte IV – allegato in copia alla presente Ordinanza per farne parte integrante.
3. È fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare il presente Regolamento che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente Ordinanza.
4. I contravventori del presente Regolamento, qualora il fatto commesso non costituisca reato, incorreranno nella violazione degli artt. 1161 e 1174 del C.N., così come depenalizzati dal Decreto Legislativo 30/12/1999, n. 507.

Gioia Tauro, 12/12/2024

**IL DIRIGENTE
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**

Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI